

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994	157
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	163
5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl	158
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	165

RISOLUZIONI:

7-00944 Moffa: Sportelli di informazione e consulenza all'utenza presso i centri per l'impiego per la richiesta di prestazioni di ammortizzazione sociale (<i>Discussione e rinvio</i>)	158
7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno (<i>Discussione e rinvio</i>)	160

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>)	161
--	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco STRADELLA (PdL), pur ringraziando il rappresentate del Governo per la

esauriente e corretta descrizione fornita, fa presente che la problematica descritta nell'interrogazione in titolo rimane aperta e richiede una sollecita soluzione. Osserva, infatti, che molte imprese colpite dalle alluvioni attendono rimborsi dall'INPS, che li ha bloccati indiscriminatamente, sulla base di una interpretazione normativa discutibile in materia di versamento di contributi previdenziali. Esprimendo una certa soddisfazione per l'impegno del Governo a monitorare tale situazione, auspica un intervento risolutivo che definisca in modo certo – pur a fronte della disciplina comunitaria richiamata nella risposta – quale sia l'applicazione corretta delle agevolazioni per i soggetti interessati, tenuto conto di quanto già disposto anche in sede giurisdizionale in materia.

5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che la questione descritta nell'interrogazione assume un valore simbolico di quanto la contrattazione nazionale possa essere messa in discussione da comportamenti discutibili di talune imprese, che spingono, con mezzi illegittimi, i lavoratori alla stipula di accordi aziendali che rischiano di abbassarne i livelli di tutela. Fa notare che, nel caso di specie, i lavoratori coraggiosi che si sono opposti alla stipula di un accordo che derogava al CCNL sono stati ingiustamente discriminati, con misure di trasferimento o di licenziamento, contro le quali sono stati instaurati complessi contenziosi. Espressa una certa soddisfazione per l'attenzione manifestata dal Governo e dalle organizzazioni sindacali, auspica che la giustizia faccia il suo corso e che le aziende ritenute responsabili di simili comportamenti vengano sottoposte ad adeguate misure sanzionatorie. Si augura, inoltre, che il Governo possa mantenere elevata l'attenzione su fenomeni di questa portata, per evitare che a livello di contrattazione aziendale vi sia una deriva pericolosa, in grado di determinare un affievolimento dei diritti dei lavoratori.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00944 Moffa: Sportelli di informazione e consulenza all'utenza presso i centri per l'impiego per la richiesta di prestazioni di ammortizzazione sociale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Manlio CONTENUTO (PdL), nell'illustrare la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, rileva una difficoltà dei cittadini nei confronti dell'INPS – confermata anche da talune organizzazioni sindacali e dai relativi patronati – in ordine alla presentazione di richieste di prestazioni, da eseguire mediante un sistema telematico di difficile comprensione ed utilizzo. Atteso anche che dalla fine del mese di luglio il formato telematico diverrà tassativo per le prestazioni richieste all'Istituto, ritiene necessario garantire agli utenti una maggiore assistenza sulle nuove misure di protezione sociale, anche mediante l'utilizzo di tutte le risorse umane e strumentali a disposizione da parte delle strutture territoriali, valorizzando il ruolo dei centri per l'impiego, con i quali eventualmente l'INPS potrebbe stipulare apposite convenzioni. Chiede, dunque, al Governo di assumere quanto prima iniziative volte a promuovere l'istituzione presso i centri per l'impiego – anche in via transitoria e sulla base di accordi con le direzioni regionali e provinciali dell'INPS – di appositi sportelli di informazione e consulenza all'utenza per la richiesta di prestazioni, con la collaborazione degli uffici territoriali dell'Istituto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il viceministro Michel MARTONE, con specifico riferimento a quanto evidenziato nella risoluzione in discussione, rappresenta che in diverse regioni sono state già attivate collaborazioni tra l'INPS e i centri per l'impiego per la realizzazione di veri e propri «centri integrati in materia di lavoro», con l'obiettivo di creare valore per i cittadini e le imprese, oltre che razionalizzare e semplificare l'attività della

pubblica amministrazione e ottimizzare l'utilizzo delle risorse e contenere i costi. Fa presente che la struttura integrata rappresenta sul territorio un punto di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni di una vasta platea di utenti: inoccupati, disoccupati, beneficiari di prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, imprese; inoltre, la presenza di personale specializzato consente all'utente di risolvere presso un unico ufficio (la struttura integrata) una pluralità di esigenze (servizi offerti da diverse pubbliche amministrazioni) con notevole risparmio di tempo.

In tale contesto, rileva che anche l'introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 della nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), prevista dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, potrà essere supportata dall'attività di informazione e consulenza offerta nei predetti centri integrati, al fine di ridurre le possibili e fisiologiche difficoltà derivanti dalle innovative modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati. Osserva poi che ulteriore assistenza nei confronti del cittadino in materia di assistenza sociale potrà derivare dall'istituzione dei cosiddetti « punti INPS », previsti dall'articolo 23 del vigente Regolamento di organizzazione dell'INPS. Fa presente che il « punto INPS » costituisce, infatti, un'ulteriore articolazione dell'Istituto sul territorio, assimilabile ad uno « sportello avanzato » dipendente dalla direzione provinciale nel cui bacino di utenza insiste, e rappresenta una struttura « leggera », pensata al fine di realizzare maggiori economie di spesa e prossimità all'utenza. Evidenzia che anche tali « punti INPS », già dotati delle necessarie postazioni *Internet* e presidiati da personale INPS debitamente formato, potrebbero essere validamente utilizzati per fornire alla specifica utenza: informazioni sulla materia relativa agli ammortizzatori sociali; indicazioni sulle modalità di presentazione delle istanze per ottenere il riconoscimento dell'ASpI; assistenza nella fase di effettiva presentazione telematica dell'istanza medesima. Sottolinea che il processo di de-

materializzazione delle procedure amministrative avviato dall'INPS, così come da tutte le altre amministrazioni, rappresenta una importante tappa del percorso di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica della pubblica amministrazione, come ribadito di recente nel decreto legge sulla cosiddetta « *spending review* »: tale processo sarà accompagnato dalla divulgazione attraverso i siti istituzionali della documentazione necessaria per una precisa informazione dell'utente.

Segnala che, in questo quadro, anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non appena le norme di attuazione della recente riforma del mercato del lavoro saranno emanate, predisporrà nel portale *Cliclavoro* specifiche pagine di supporto ai cittadini, con appositi manuali d'uso e schede informative. Osserva, inoltre, che, fin dai prossimi mesi, nell'ambito delle attività previste per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei centri per l'impiego, saranno altresì discusse eventuali azioni di informazione che i centri per l'impiego potranno attivare a supporto informativo delle nuove norme.

Nedo Lorenzo POLI (UdCuTP) giudica opportuno svolgere ulteriori approfondimenti sulla risoluzione in titolo, esprimendo perplessità sull'ipotesi di coinvolgere i centri per l'impiego in attività di specifica competenza dell'INPS, in relazione alle quali, peraltro, anche i patronati esercitano un ruolo importante. Osserva altresì che, allo stato, il sistema dei centri per l'impiego presenta modalità di funzionamento diverse a seconda della zona territoriale del Paese presa a riferimento e richiederebbero una profonda revisione delle loro attribuzioni, anche negli ambiti materiali di più stretta competenza connessi alla formazione e all'orientamento. Invita, pertanto, la Commissione a riflettere sulla questione, concentrandosi eventualmente sulla semplificazione delle procedure interne all'INPS ed evitando di ipotizzare soluzioni che potrebbero far gravare sui centri per l'impiego oneri che risulterebbero troppo

pesanti, data anche l'attuale conformazione di queste strutture.

Maria Grazia GATTI (PD), rilevato che in alcune realtà territoriali del centro Italia – cita il caso di Pisa – già esiste una efficace integrazione tra uffici dell'INPS e centri per l'impiego, osserva anzitutto che questi ultimi sono soggetti provinciali che operano su delega regionale: fa notare, quindi, che la discussione in oggetto rischia di essere incompleta e parziale, atteso che i margini di manovra del Governo rischiano di risultare limitati, trattandosi di intervenire su ambiti materiali di competenza degli enti locali. Osservato, peraltro, che la materia dei centri per l'impiego è stata oggetto recentemente di un intervento riformatore di cui, tuttavia, non sono ancora chiari gli sviluppi applicativi, ritiene opportuno soffermarsi sul miglioramento delle procedure telematiche dell'INPS, piuttosto che avventurarsi in interventi su soggetti pubblici, il cui ruolo, nel nuovo sistema del mercato del lavoro definito dalla recente « riforma Fornero », non appare ancora del tutto chiaro.

Amalia SCHIRRU (PD) fa notare che un coinvolgimento dei centri per l'impiego in attività connesse all'erogazione di prestazioni previdenziali, seppur suggestivo e già presente positivamente in talune realtà territoriali, non appare al momento ipotizzabile, almeno finché non si provvede ad una loro profonda revisione, in grado di rendere il sistema di tali uffici pubblici funzionante in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Ritiene quindi necessario procedere prima ad una precisa e puntuale definizione delle loro attribuzioni, da realizzare in armonia con le novità legislative connesse alla recente riforma del mercato del lavoro, valutando successivamente qualsiasi ipotesi di risoluzione delle problematiche in questione d'intesa con i patronati, che già operano proficuamente su questo versante.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, preso atto delle considerazioni sinora svolte, fa

notare che la finalità dell'atto di indirizzo in oggetto, di cui anch'egli è cofirmatario, sembra più che altro quella di impegnare il Governo ad individuare soluzioni di natura temporanea, allo scopo di garantire un supporto immediato ai cittadini nell'espletamento delle procedure connesse alle richieste di prestazioni previdenziali. Precisato, dunque, che non si intende proporre interventi strutturali e che l'obiettivo dell'informatizzazione delle procedure non è mai stato messo in discussione, riterrebbe superfluo attendere il completamento dell'intervento riformatore in materia di mercato del lavoro per l'assunzione di iniziative al riguardo, atteso che si tratterebbe di attribuire ai centri per l'impiego compiti contingenti, volti a far fronte ad una situazione di emergenza. Nel rimettersi, peraltro, agli orientamenti dei gruppi e valutata l'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti sul tema, giudica ragionevole la prospettiva di consentire alla Commissione di procedere alle necessarie riflessioni di merito.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00948 Miccichè: Iniziative nei confronti delle parti sociali per la revisione dei contratti nazionali di lavoro in favore dello sviluppo del Mezzogiorno.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avranno luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo e l'eventuale inizio della discussione, mentre il definitivo orientamento del Governo – anche alla luce della rilevanza dell'impegno previsto dall'atto di indirizzo – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), nell'illustrare la risoluzione in titolo, di cui è cofirmatario, osserva che nel Meridione la futura uscita dalla crisi, rispetto al resto del Paese, sconta la debolezza del settore industriale, la sua minore competitività e, quindi, anche la maggiore pressione concorrenziale originata dalla globalizzazione dei mercati, che influenza maggiormente i settori di specializzazione dell'economia del Mezzogiorno (basti pensare a Paesi come Romania e Turchia, che crescono a ritmi sostenuti, a differenza del Mezzogiorno d'Italia). Ritiene che, per ottenere la crescita al Sud, che porti nel lungo periodo non solo a una riduzione della « forbice » con il Settentrione, ma a un'affermazione dell'economia meridionale, sia necessaria una profonda riorganizzazione dei contratti nazionali di lavoro.

Giudica fondamentale, quindi, mantenere l'eguaglianza giuridica fra lavoratori di tutto il territorio nazionale, ma al tempo stesso ritiene che la parte economica del contratto possa essere collegata strettamente al costo della vita. Osserva, pertanto, che la definizione del salario base deve essere affrontata regione per regione e categoria per categoria, onde tener conto delle differenze, facendo notare che, per creare una reale attrattività dei territori meridionali, lo Stato deve assicurare la fiscalità di vantaggio, mentre i sindacati dei lavoratori e delle imprese devono dare il loro concreto contributo, rinunciando per un determinato periodo di tempo a parte dell'utile e del salario: ciò consentirà, a suo avviso, di attrarre capitali e progetti dall'estero e da altre zone d'Italia.

Auspica, quindi, un impegno forte di tutti i soggetti sociali ed istituzionali che promuova, in tempi rapidi, la convocazione dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di avviare la revisione del contratto nazionale di lavoro, che favorisca una maggiore competitività dei territori meridionali.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 luglio 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 4662 Valducci e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nedo Lorenzo POLI (UdCuTP), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 4662 ed abbinate, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Segnala preliminarmente che il testo in questione è il frutto di un articolato esame presso la IX Commissione, che, avendo avuto ad oggetto più proposte legislative d'iniziativa parlamentare tra di loro abbinate, ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, successivamente modificato nel corso dell'esame degli emendamenti.

Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che esso conferisce una delega al Governo per una revisione del codice della strada, al fine di conseguire, attraverso un intervento di armonizzazione delle norme di comportamento e del sistema sanzionatorio nella materia della circolazione stradale, l'obiettivo della tutela della sicurezza stradale e dell'effettività degli istituti sanzionatori.

Fa notare, peraltro, che la proposta normativa in esame persegue un intento di delegificazione di tutte le disposizioni del codice della strada che, in quanto suscettibili di frequenti aggiornamenti per esigenze di adeguamento alle evoluzioni tecnologiche ovvero a disposizioni dell'Unione europea, richiedono uno strumento di produzione normativa che consenta tempi più rapidi e procedure più snelle rispetto a quelle proprie delle norme di rango primario.

Osserva che si tratta, pertanto, di un intervento di complessiva « manutenzione normativa » del codice, teso anche alla razionalizzazione dei numerosi interventi succedutisi nel tempo, che mira a completare il percorso intrapreso negli anni scorsi con l'approvazione della legge n. 120 del 2010 al fine di ridurre il tasso di incidentalità mortale nella circolazione stradale.

Passando ad una breve descrizione degli articoli della proposta, precisa che l'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, secondo i principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2. Tra i principi e criteri direttivi segnala quelli riferiti alla riorganizzazione delle disposizioni codicistiche, secondo criteri di ordine e coerenza, e alla semplificazione delle procedure, anche attraverso lo strumento della delegificazione. Fa riferimento altresì al riassetto delle competenze tra gli enti istituzionali e alla revisione della disciplina delle norme di comportamento e relativo sistema sanzionatorio nonché alla disciplina dei procedimenti amministrativi.

Con riferimento ai profili di più diretta competenza dalla XI Commissione, segnala che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse nel testo in esame, ritenendosi probabile che l'assegnazione in sede consultiva sia riconducibile al tenore di specifiche norme contenute nel testo originario della proposta di legge C. 4662

o in talune delle proposte di legge ad esso abbinata. Poiché, tuttavia, tali disposizioni non sono state ricomprese nel testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, ritiene che ci si possa limitare, in questa sede, ad esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, che appare in ogni caso caratterizzato da una importante funzione sociale.

Guido BONINO (LNP) esprime talune perplessità sull'utilità del provvedimento in esame, chiedendosi per quale motivo il Parlamento venga chiamato a pronunciarsi, a distanza di poco tempo, su una materia in ordine alla quale è già intervenuta positivamente la precedente legge n. 120 del 2010. Non comprende altresì il ricorso allo strumento della legge ordinaria, per di più recante una delega al Governo, a fronte della necessità di garantire l'applicazione di principi e criteri che si sarebbe potuto introdurre con più efficacia nell'ambito di fonti normative di rango secondario. Per tali ragioni, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Nedo Lorenzo POLI (UdCuTP), fatto notare preliminarmente che la Commissione è chiamata esclusivamente ad esprimere un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, tenuto conto che non si segnalano disposizioni di specifico interesse, precisa che il testo in esame intende semplicemente realizzare un intervento di complessiva « manutenzione normativa » del codice, non sovrapponendosi in termini contraddittori ai precedenti interventi normativi, ma richiedendo per tale finalità il conferimento di una delega legislativa. Per tale ragione, auspica possa registrarsi una convergenza dei gruppi circa l'opportunità di dare ulteriore seguito all'iter di esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-06965 Stradella: Contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Stradella, concernente il contenzioso contributivo delle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994 (e relativo al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 350 del 2003, articolo 4, comma 90), fornisco gli elementi di risposta, sulla base delle indicazioni fornite dall'INPS.

Come è noto, la vicenda trae origine dall'iniziale incertezza applicativa relativa alle previsioni della legge del 2003 la quale, secondo una parte degli interpreti, si limitava a riconoscere unicamente benefici di carattere fiscale, mentre secondo altri interpreti ammetteva anche l'erogazione di incentivi di natura contributiva.

È altresì noto che la giurisprudenza ormai consolidata (e, in particolare, le sentenze della Corte di cassazione a decorrere dal 2010) abbia riconosciuto la validità della prima opzione interpretativa, chiarendo in modo definitivo che la legge di incentivazione del 2003 riconosceva anche benefici di carattere contributivo.

A questo punto della vicenda, si è posta la questione relativa al se gli incentivi di cui si tratta siano o meno compatibili con le norme del Trattato di Roma in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Come ricordato dall'onorevole interrogante, il tribunale di Cuneo, con ordinanza pronunciata il 18 febbraio 2011, ha richiesto informazioni alla Commissione europea, ai sensi della « Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali » 2009/C 85/01, in merito alla compatibilità *de jure com-*

munitario dei benefici previsti dalla legge italiana per l'alluvione 1994 nel Piemonte.

Al riguardo è importante osservare che la vicenda segnalata si snoda in contemporanea con una iniziativa « a vasto raggio » dell'Esecutivo comunitario, il quale ha recentemente dubitato della legittimità comunitaria di numerose norme italiane che – nel corso degli anni – hanno riconosciuto aiuti di Stato per calamità naturali.

Ed infatti la Commissione europea, con nota del 19 giugno scorso, ha comunicato che la riduzione dei contributi prevista per le aziende colpite dall'alluvione del 1994 in Piemonte (così come numerose altre norme di incentivazione per casi di calamità naturali) sembra configurarsi come aiuto di Stato illegale, in quanto violativo dell'obbligo per lo Stato membro di astenersi dall'erogare aiuti di Stato prima della formale notifica e dell'approvazione da parte della CE.

L'Esecutivo comunitario sta, inoltre, valutando se avviare nei confronti dell'Italia un procedimento d'indagine formale per tali aiuti di Stato, eventualmente accompagnato da un'ingiunzione di sospensione dell'applicazione delle misure in esame.

Come noto, l'efficacia diretta dell'articolo 108, comma 3, del Testo sul funzionamento dell'Unione europea, comporta, in applicazione della costante giurisprudenza comunitaria, che un atto normativo interno il quale preveda una misura di aiuto non preventivamente notificata alla Commissione, e da questa non ancora dichiarata compatibile con il mercato dell'Unione Europea, deve essere disapplicato dai giudici e dalle altre autorità nazionali.

Ricordo, inoltre, che un aiuto « illegale », erogato prima che la Commissione abbia adottato una decisione sulla sua compatibilità con il mercato UE, possa essere oggetto di recupero anche in presenza di una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato (sentenza Corte di Giustizia 18 luglio 2007, *Ministero dell'Industria contro Lucchini*, C-1 19/05).

In definitiva, la giurisprudenza comunitaria (derogando a consolidati principi di diritto interno, alla luce del principio di primazia del diritto dell'Unione) impone che gli operatori di diritto interno non tengano in considerazione neppure il generale principio della cosa giudicata, laddove la pronuncia divenuta definitiva si ponga in contrasto con il diritto comunitario.

Ciò premesso, devo evidenziare come l'emissione dei rimborsi di contributi in esecuzione delle sentenze dei giudici nazionali, anteriormente alla decisione della Commissione europea circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno, potrebbe comportare una violazione delle norme comunitarie per l'erogazione di

aiuti « non notificati » e sottoposti al vaglio dell'organismo comunitario (aiuti che dovrebbero essere oggetto di recupero nel caso in cui la decisione della Commissione fosse negativa).

Ad ogni modo, posso assicurare che il Ministero da me rappresentato svolgerà nei confronti dell'Istituto un'attività di monitoraggio e verifica al fine di evitare che il — pur necessario — rispetto del diritto comunitario determini uno svantaggio ingiustificato alle imprese.

In particolare, il Ministero chiederà all'Istituto di distinguere fra le varie posizioni, differenziando:

fra coloro che aspirano all'erogazione di un aiuto di Stato non notificato e non autorizzato (cosa che è in via di principio vietata dal diritto UE);

e coloro ai quali l'aiuto sia stato *comunque* erogato, sia pure in via di fatto. In quest'ultimo caso, infatti, l'ordine di recupero può essere disposto solo dalle Istituzioni comunitarie e non può essere operato in modo autonomo dalle Autorità nazionali.

ALLEGATO 2

5-07221 Berretta: Tutela dei diritti dei lavoratori della Festa srl.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Berretta – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla vicenda – peraltro più volte affrontata in sede di risposta a diversi atti di sindacato ispettivo – dei lavoratori della Festa s.r.l., società del gruppo SNAI, che svolge attività di erogazione di servizi di *help desk* e *call center* con sedi a Roma e in provincia di Lucca.

In proposito, si rappresenta che detta società, in data 23 marzo 2011, aveva sottoscritto un contratto collettivo aziendale con la sigla sindacale Fistel-Cisl avente ad oggetto le attività di *call center* svolte in modalità *outbound* presso le sedi operative di Roma, in via Settebagni e in via Tor Pagnotta.

L'accordo prevedeva la stabilizzazione di circa 150 lavoratori occupati con contratto di lavoro a progetto e l'applicazione, per i lavoratori delle sedi di Roma, del contratto aziendale in luogo del contratto collettivo del commercio fino ad allora applicato. Diversamente, nella sede legale di Porcari in provincia di Lucca continuava a trovare applicazione il CCNL del commercio.

Successivamente, la Festa s.r.l. sottoscriveva con i lavoratori delle sedi di Roma un verbale di conciliazione con cui venivano definite le modalità di passaggio dal CCNL del commercio al contratto aziendale del 23 marzo 2011; in particolare, veniva esplicitamente garantita la medesima retribuzione lorda annua con la possibilità di incrementarla con un importo variabile mensile o trimestrale.

Tuttavia, per i dieci lavoratori che si erano rifiutati di sottoscrivere tale accordo la Società ne aveva disposto, nel mese di maggio 2011, il trasferimento nella sede di

Porcari in provincia di Lucca, ove rimaneva in applicazione il predetto CCNL del commercio.

Il 22 giugno 2011, sette lavoratori, fra i dieci che non avevano sottoscritto l'accordo, venivano licenziati in seguito a procedimenti disciplinari attribuiti ad assenza ingiustificata dal lavoro, non essendosi presentati nella sede di Porcari (LU) ove erano stati trasferiti. I lavoratori impugnavano i licenziamenti innanzi al Tribunale di Roma.

Dei restanti tre lavoratori, due avevano, invece, giustificato l'assenza tramite un certificato medico e uno aveva regolarmente preso servizio nella sede di Porcari.

In seguito a due pronunce del Tribunale di Roma, del 15 giugno 2011 e del 3 ottobre 2011, che avevano riconosciuto la possibilità di una coesistenza in una stessa unità produttiva di due diverse regolamentazioni collettive, il CCNL del commercio e il contratto aziendale, la Festa s.r.l. decideva di ri-trasferire i tre lavoratori presso le sedi operative di Roma a far data dal 17 ottobre 2011, mantenendo per gli stessi l'applicazione del CCNL del commercio.

Per quanto riguarda, invece, i sette lavoratori licenziati, la Società, nell'ambito delle controversie relative ai licenziamenti, aveva attivato la procedura di conciliazione giudiziale, i cui verbali sono stati sottoscritti il 15 novembre 2011.

In base all'accordo raggiunto in via transattiva, la Festa s.r.l. aveva revocato il licenziamento e il trasferimento dei lavoratori a Lucca, reintegrandoli nelle sedi di Roma a partire dal 18 novembre 2011 e riconoscendo loro le somme maturate a titolo di retribuzione dal giorno della sospensione fino all'effettivo reintegro. A

tutti i suddetti lavoratori è stata, inoltre, assicurata la piena applicazione del contratto collettivo del commercio.

Faccio presente inoltre che alla fine dell'anno scorso la società FESTA S.r.l. ha posto in essere un piano di razionalizzazione dei costi che ha portato alla chiusura della sede di Roma ubicata in Via di Settebagni.

Con tale operazione il personale occupato con qualifica di operatore telefonico è stato trasferito nella sede di Via Tor Pagnotta poiché la commessa in lavorazione nella sede chiusa non è cessata. Tuttavia tale accorpamento ha prodotto un'eccedenza di 12 lavoratori, operanti nei settori dell'amministrazione del personale, delle risorse umane e nello staff di direzione oltre a quelle impiegate presso la *reception* della sede cessata.

Il 5 gennaio scorso la Società ha attivato, ai sensi della Legge 223/91, una procedura di mobilità per tale personale cui hanno fatto seguito due incontri in sede sindacale, i quali tuttavia non hanno portato al raggiungimento di un accordo.

Il successivo 5 aprile è stato sottoscritto, presso la Regione Lazio, un verbale di accordo con il quale le parti hanno convenuto di far ricorso alla CIGS cosiddetto « in deroga », per un massimo di 11 lavoratori – con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore – di cui un lavoratore a rotazione secondo le esigenze tecnico/produttive.

Successivamente, di concerto con le organizzazioni sindacali, sono stati definiti i criteri di scelta del personale da porre in CIGS e gli elementi da valutare per la predetta rotazione; voglio precisare che tale rotazione ha interessato tutto il personale delle aree coinvolte nella sede di Via Settebagni e nella sede di Via Tor Pagnotta.

In merito alle assunzioni effettuate presso le sedi di Roma dalla data di apertura delle procedure di mobilità posso informare che tutto il personale neo as-

sunto risulta rivestire la qualifica di operatore telefonico e da destinare ad attività lavorative che non rientrano tra quelle oggetto di sospensione per CIGS.

Infine si comunica che, lo scorso 5 luglio, la Festa S.r.l. ha sottoscritto con le OO.SS. un'ipotesi di accordo volta a ridefinire le posizioni del personale impiegato nello staff di direzione, ivi compreso quello posto in CIGS.

È stata prevista, infatti, la possibilità di reimpiegare in azienda:

3 lavoratori in attività di gestione amministrativa e del personale;

1 lavoratore in operazioni che sono attualmente esternalizzate.

È stata, inoltre, prevista la possibilità di ricollocare il restante personale presso altre società del gruppo SNAI che, a partire da domani (1 agosto) si renderanno disponibili all'assunzione di personale con analoga qualifica.

La Direzione territoriale del lavoro di Roma – consultata sulla questione – ha fatto sapere che il personale riunitosi in assemblea il 17 luglio scorso, pur accettando l'ipotesi di accordo, ha richiesto la puntualizzazione di alcuni aspetti, tra i quali: il mantenimento dei diritti acquisiti e l'eventuale risoluzione delle controversie in atto con la Società. Tali aspetti verranno discussi con la Società in un incontro che si svolgerà il prossimo 8 agosto.

Da ultimo faccio presente che questo Governo ed in particolare il Ministero che rappresento hanno intrapreso una serie di azioni concrete a tutela dei lavoratori. Basti ricordare, su tutti, la recente riforma del mercato del lavoro in cui sono contenute misure di garanzia per i lavoratori quali quelli di contrasto al fenomeno delle cosiddette « dimissioni in bianco » e quelle che introducono un rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti, per ottenere una tutela rapida ed efficace.